

STUDIO LEGALE
AVV. TOMMASO SIMARI
87100 Cosenza – Via delle Medaglie D'Oro n°60
Tel e Fax 0984-21414 - Cell. 328-6296285
P.I.02825740786 - CF:SMRTMS71E04D086U
Email: studiolegalesimari@gmail.com
Pec: tomaso.simari@avvocaticosenza.it

Tribunale Civile di Cosenza

Sezione Lavoro e Previdenza

Ricorso ex art. 414 c.p.c.

con contestuale istanza cautelare ex art. 700 c.p.c.

per

La Sig.ra Gervasi Simona, CF: GRVSMN74R60D086Y, residente in Via Libero Grassi n°6, Mendicino (CS), rappresentata e difesa dall'avv. Tommaso Simari in virtù di procura a margine del presente atto, elettivamente domiciliata presso il di lui studio sito in Cosenza, Via Delle Medaglie D'Oro n°60, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: tomaso.simari@avvocaticosenza.it.

Contro

Ministero dell'istruzione e dell'Università e della Ricerca in p. Del Ministro pro-tempore;

Ufficio Scolastico per la Calabria – Ufficio VII*, Ambito Territoriale per la Provincia di Cosenza, in persona del dirigente pro tempore, con sede in Corso Bernardino Telesio n°17, Cosenza (CS);

*Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, in persona del dirigente p.t,
con sede in Via Lungomare 259, 88100 Catanzaro (CZ);*

nonché contro

*Tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive
dell'ambito territoriale della provincia di Cosenza e di tutti gli ambiti
territoriali italiani, per la classe di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e
per la classe di concorso Scuola Primaria (EEEE) vigenti per gli anni
scolastici 2014/2017;*

per la declaratoria

*del diritto della ricorrente, titolare del diploma magistrale conseguito entro
l'a.s. 2001/2002, ad essere inserita nella III fascia delle graduatorie ad
esaurimento, riservate ai docenti abilitati e utilizzate per l'assunzione a tempo
indeterminato sul 50% dei posti annualmente banditi dal MIUR ai sensi
dell'art. 399 del Decreto legislativo 297/1994.*

In fatto

*La ricorrente risulta abilitata alla professione docente in virtù del diploma
di maturità magistrale conseguito in data 29.08.1995 al termine di corso
quinquennale presso l'Istituto Magistrale Statale "Fida Stinchi" in Cosenza.*

Tale titolo ha consentito fino ad oggi solo l'inserimento nelle graduatorie di circolo, ossia nelle graduatorie utilizzabili soltanto per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato.

La ricorrente aspira ad essere inclusa, per la classe di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Cosenza valide per gli anni scolastici 2014/2017, ossia nelle graduatorie riservate agli abilitati e utilizzabili ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato sul 50% dei posti annualmente banditi dal MIUR ai sensi dell'art. 399 del Decreto legislativo 297/1994 e successive modifiche.

In diritto

Il D.M. 253/2014 e l'esclusione dei ricorrente dalle procedure di aggiornamento delle graduatorie

Il Decreto Ministeriale n. 235 del 01.04.2014, recante disposizioni per l'aggiornamento delle graduatorie per il triennio 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, non ha concesso ai docenti titolari del diploma magistrale, conseguito entro l' a. s. 2001/2002, la possibilità di presentare domanda di inserimento nelle predette graduatorie utilizzabili per le assunzioni a tempo

indeterminato. Occorre sottolineare che il D.M. 235/2014 ha previsto soltanto la possibilità di presentare domanda di aggiornamento della propria posizione in graduatoria. Tale facoltà di aggiornamento, peraltro, è stata concessa esclusivamente ai docenti già inseriti nelle graduatorie per cui è causa e, di conseguenza, registrati nella piattaforma telematica denominata “Istanze on line”. Più precisamente, ai sensi del D.M. 235/2014, all’art. 9, commi 2 e 3, “Modalità di presentazione delle domande”, [...] la domanda (n.d.r. di permanenza, di aggiornamento e/o di trasferimento) (...) dovrà essere presentata esclusivamente con modalità WEB [...] secondo le seguenti modalità [...]:

a) registrazione del personale interessato; tale operazione, che prevede anche una fase di riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica, qualora non sia stata già compiuta in precedenza, può essere sin da ora effettuata, secondo le procedure indicate nell'apposita sezione dedicata, "Istanze on line-presentazione delle Istanze via web -registrazione", presente sull'home page del sito internet di questo Ministero (www.istruzione.it);

b) inserimento della domanda via web.

Lo stesso D.M. 235/2014, all’art. 10, comma 2, lettera b, “Regolarizzazioni e esclusioni”, stabiliva che [...] è motivo di esclusione (...) la domanda presentata in modalità difforme da quanto previsto dall’art. 9, commi 2 e 3 [...]. La piattaforma web denominata “Istanze on line”, tuttavia, non

riconoscendo come titolo valido, per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, concretamente non dava la possibilità ai docenti in possesso di tale titolo di registrarsi nel sistema telematico del MIUR. Il programma informatico ideato dal MIUR, in linea con quanto previsto dal D.M. 235/2014, di fatto, impediva alla ricorrente di registrarsi nel sistema, con conseguente esclusione dalle procedure di aggiornamento delle graduatorie.

Sulla Giurisdizione del Giudice Ordinario

Secondo la Giurisprudenza prevalente (Cass. Civile, Sez. unite, n. 20453 del 29.09.2014) " E' ormai giurisprudenza consolidata di queste Sezioni Unite il principio secondo il quale in materia di graduatorie permanenti del personale docente della scuola e con riferimento alle controversie, quale sia in esame, promosse per l'accertamento del diritto al collocamento nella graduatoria, con precedenza rispetto ad altro docente, ai sensi degli artt. 401 e 522 del Dlgs n. 297 del 1994 e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione atti che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5, comma 2, del D. lgs n. 165 del 2001), di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione". Lo stesso D.M. 235/2015 di aggiornamento delle graduatorie per il periodo 2014/2017,

all'art. 11, comma 6, stabilisce "La giurisdizione in materia di graduatorie ad esaurimento è devoluta al giudice ordinario in funzione del Giudice del lavoro".

Quadro Normativo di riferimento

L'art. 1 della legge 124/1999 ha modificato la modalità di reclutamento del personale docente di ruolo della scuola, prevedendo la eliminazione del concorso per soli titoli e la trasformazione delle relative graduatorie in graduatorie permanenti, periodicamente integrabili.

L'articolo citato ha sostituito l'art. 399 del D. Lgs. 297/1994 nei seguenti termini: "Art. 399. - (Accesso ai ruoli) - 1. L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401".

Le graduatorie per l'insegnamento sono predisposte in ciascuna provincia e, ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 7, del Decreto-Legge 3 luglio 2001 n. 255 convertito, con modificazioni, nella legge 20 agosto 2001 n. 333, sono articolate in 3 fasce, graduate a seconda dei requisiti posseduti dagli aspiranti.

La terza fascia, quella in cui chiede di essere inserita l'attuale ricorrente, è numericamente più importante. Essa è costituita dai docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami anche a soli fini abilitativi (come i precedenti) e a quelli che fossero inseriti, alla data di entrata in vigore della L. 124/1999, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo.

La terza fascia delle graduatorie ad esaurimento, per effetto delle disposizioni di cui alla legge 4 giugno 2004, n. 143 e succ. modificazioni, è stata integrata con gli aspiranti in possesso di abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento comunque posseduti.

La trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento e il diritto all'inserimento per tutti i docenti già in possesso di abilitazione.

La lettera c) dell'art. 1, comma 605, della legge 296/2006, contenente misure di stabilizzazione del personale precario della scuola, ha disposto che: «... con uno o più decreti del Ministro della pubblica istruzione sono adottati interventi concernenti:... c) la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, (...), per complessive 150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'età media del personale docente. (...). Con effetto dalla

data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica».

L'art. 1, comma 605, della l. 296/2006, dunque, con il dichiarato intento di "dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione", ha trasformato le graduatorie permanenti del personale docente in graduatorie a esaurimento, escludendo la possibilità di inserimenti di nuovi abilitati, ma facendo espressamente salvo l'inserimento dei "docenti già in possesso di abilitazione". L'art. 197, comma 1, del D. Lgs 297/1994 ha stabilito, a sua volta, "... Il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale abilita, rispettivamente, all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare".

Vi è una distinzione tra:

- i diplomati magistrali con il vecchio ordinamento, e quindi diplomati entro l'a.s. 2001/2002, rispetto ai quali al titolo conseguito entro tale anno scolastico è riconosciuto valore abilitante all'insegnamento;

- i diplomati magistrali con il nuovo ordinamento e quindi diplomati dopo l'a.s. 2001/2002, per i quali la legge dispone che il titolo conseguito al termine della frequenza dei nuovi corsi di studio non ha valore abilitante all'insegnamento. L'art. 2 del D.M. 175 del 1997, infatti, precisa "I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale".

Sul fumus boni iuris tenuto conto della pronuncia resa dal Consiglio di Stato n. 1973/2015.

Il valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/02 ai fini dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, ha ottenuto il definitivo riconoscimento con la sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015.

Con la citata pronuncia, il Consiglio di Stato, in riforma della sentenza di primo grado - dopo aver ribadito che il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 è titolo abilitante a tutti gli effetti di legge - ha,

altresì, statuito che "[...] i criteri stabiliti dal decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento delle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati [...]" con il conseguente obbligo, per il MIUR, di consentire l'acquisizione delle domande di inserimento dei diplomati magistrali (ante 2001) nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento.

Si legge, infatti, in tale pronuncia "non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante".

E ancora "[...] Risulta, altresì, fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato [...]"

(Consiglio di Stato, sentenza n. 1973/2015).

Il Consiglio di Stato con la predetta sentenza n. 1973/2015 del 16 aprile 2015, ha di fatto annullato parzialmente il D.M n. 235 del 2014, nella parte

in cui ha precluso ai docenti muniti di diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002 l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento. La citata pronuncia pone fine ad un distinguo tra docenti che fino al 2001/2002 potevano vantare un titolo pienamente qualificante ma che con atti unilaterali da parte del MIUR ne era stata decisa, di fatto, la riduzione e la svalutazione.

Il Consiglio di Stato ha riconosciuto, accogliendo l'appello di alcuni diplomati magistrali contro una sentenza negativa del TAR del Lazio, il legittimo diritto dei ricorrenti all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento.

La questione del riconoscimento del diploma magistrale ai fini abilitanti è stata definita in via di contenzioso, con il DPR del 25 marzo 2014 (di accoglimento di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica) nel quale era stato formalizzato il Parere del Consiglio di Stato 5 giugno 2013, Sezione II, che ha riconosciuto, a tutti gli effetti di legge, il valore abilitante del diploma magistrale ai sensi del D.M 10 marzo 1997. Conseguentemente il MIUR, in occasione dell'aggiornamento delle graduatorie di istituto del 2014 aveva previsto l'inserimento dei diplomati magistrali nella II fascia di istituto.

Con la recente sentenza, il Consiglio di Stato, Sezione VI ha chiarito che il diploma magistrale, pur essendo stato riconosciuto dal MIUR quale titolo abilitante solo nel 2014, era già in possesso della ricorrente al momento

dell'entrata in vigore della legge 296 del 2006, ed ha quindi dichiarato illegittima l'esclusione dalle GAE (graduatorie ex permanenti trasformate dalla 296/2006 in graduatorie ad esaurimento). Testualmente la sentenza dichiara infatti, che “ l'unica ragione per cui gli attuali appellanti non sono inseriti nelle GAE è da ravvisarsi nel fatto che in precedenza il MIUR non aveva riconosciuto il diploma magistrale come titolo abilitante”, con ciò ritenendo comunque tempestiva la domanda giudiziale. Il Collegio, accogliendo l'appello dei ricorrenti, ha annullato il D.M. 235 del 2014 nella parte in cui il MIUR, disponendo il nuovo aggiornamento delle GAE, non ha previsto la possibilità per i diplomati magistrali entro il 2000/2001 di chiedere l'inserimento nella III fascia .

Dopo aver appreso che il D.M. 235/2014 era stato annullato perché illegittimo in parte qua, l'odierna ricorrente formulava, in data 22.10.2015, nei confronti dell'ATP di Cosenza espressa richiesta - necessariamente in forma cartacea essendo preclusa alla stessa ricorrente l'accesso al sistema informatico di aggiornamento delle graduatorie on line per le ragioni sopra esposte - volta ad ottenere l'inserimento nelle graduatorie.

La richiesta della ricorrente, tuttavia, ha ricevuto riscontro negativo da parte dell'ATP di Cosenza (prot. n°9035 del 27.10.2015) con la quale la P.A. resistente ha motivato il proprio illegittimo diniego ancorando il tutto

alla mancanza “ di sentenza definitiva e/o ordinanza cautelare” favorevole alle ragioni della ricorrente.

Onde la necessità di proporre azione giudiziaria per le ragioni in fatto e in diritto di seguito indicate.

Sulla efficacia erga omnes della pronuncia del Consiglio di Stato di annullamento del D.M. 235/2014 in parte qua

Secondo la Giurisprudenza e la dottrina dominanti (Cfr. Cass., Sez. I, 13 marzo 1998 n. 2734, in Giust. civ. Mass. 1998, 573), “il principio dell'efficacia inter partes del giudicato amministrativo non trova applicazione con riguardo alle pronunce di annullamento di peculiari categorie di atti amministrativi, quali quelli aventi natura regolamentare, e quelli aventi portata generale determinando la relativa pronuncia di annullamento una loro definitiva ablazione dalla sfera del rilevante giuridico, attese la ontologica indivisibilità, con conseguente efficacia di tale pronuncia nei confronti non solo dei singoli ricorrenti, ma di tutti i soggetti concretamente destinatari di essi, ancorché rimasti inerti in sede di tutela giurisdizionale amministrativa”. E' evidente, quindi, che la sopracitata sentenza del Consiglio di Stato ha rilievo anche per l'odierna ricorrente.

Il valore abilitante del Diploma Magistrale è stato riconosciuto inoltre dalla sentenza emessa dal TAR Piemonte N. 00110/2014, e dal Parere emanato dal Consiglio di Stato in data 11/09/2013.

Si ribadisce inoltre che la permanenza di tali diplomati magistrali nelle Graduatorie d'Istituto, dalle quali risulta impossibile l'immissione in ruolo, anche dopo molti anni di servizio ed in presenza di posti disponibili, viola la direttiva 1999/70/CE e il Trattato di Amsterdam, e più in generale i diritti che tale personale ha maturato in quanto lavoratore.

Non secondaria appare inoltre la discriminazione di cui tali precari risultano vittima, rispetto i colleghi comunitari che a parità di titoli e qualifiche hanno potuto accedere alle suddette Graduatorie Permanenti ad Esaurimento, tenuto conto che ai sensi del DM 27/2007, costituisce titolo valido di accesso alle Graduatorie Permanenti ad Esaurimento qualsiasi abilitazione o idoneità conseguita a seguito di esame e concorso. Inoltre la recente sentenza del Tribunale di Pordenone dell' 11/06/2015 R/G 2015/310 prescrive l'immediato inserimento dei ricorrenti, in seguito a ricorso ex art. 700 c. p.c., nelle graduatorie ad esaurimento con la relativa decisione dell'immediata riattivazione delle funzioni della piattaforma telematica.

Infine la recentissima ordinanza del Tribunale del Lavoro di Frosinone del 14 luglio 2015, ha ordinato al Miur – Ambito Territoriale di Frosinone, di inserire nelle Graduatorie ad Esaurimento della provincia di Frosinone sette ricorrenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/02.

Temerarietà della lite tenuto conto della efficacia erga omnes della pronuncia del Consiglio di Stato di annullamento del D.M. 235/2014

Appare evidente che l'odierna P.A. resistente agisce non solo con colpa lieve, sufficiente nella fattispecie di cui al secondo comma dell'art. 96 c.p.c. (Cass. n°16308/2007) ma persino con colpa grave e mala fede tenuto conto, altresì, del comportamento tenuto da parte resistente in sede stragiudiziale.

Tenuto conto dell'attuale quadro normativo da applicarsi al caso di specie, e' di immediata percezione che il riscontro negativo operato da parte dell'ATP di Cosenza (prot. n°9035 del 27.10.2015) alle legittime richieste formulate dalla ricorrente, appaiono ingiustificate allorchè la P.A. resistente abbia ancorato il proprio diniego alla mancanza di efficacia erga omnes della pronuncia del Consiglio di Stato in merito al D.M. 235/2014(cfr. avviso Miur n°0032361 del 06.10.2015) e, di conseguenza, alla necessita “ di sentenza definitiva e/o ordinanza cautelare” favorevole alle ragioni della ricorrente.

In particolare, si precisa che ai fini della quantificazione del danno, l'Ill.mo Tribunale adito può fare riferimento a nozioni di comune esperienza, tra cui il pregiudizio che la parte ricorrente subisce per il solo fatto di essere stata costretta ad instaurare il presente procedimento contenzioso in conseguenza dell'ingiustificato atteggiamento di diniego operato dalla odierna parte resistente che non può essere compensato, sul piano strettamente economico, esclusivamente “dal rimborso delle spese e degli onorari del procedimento stesso, liquidabili

secondo tariffe che non concernono il rapporto tra parte e cliente”(cfr. Cass. Sez. Un. 24.02.2000, n°16).

Sul danno lamentato da parte ricorrente

L’attuale riforma della scuola, ha previsto un nuovo piano di assunzioni straordinario di oltre 100.000 docenti già in atto a partire dal settembre 2015. Tale progetto riguarderà esclusivamente i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento.

La ricorrente, quindi, non essendo al momento presente nelle graduatorie ad esaurimento, risulta, necessariamente, esclusa da tale ultimo e definitivo progetto di assunzione dei docenti precari: tale situazione determina per la parte istante un danno grave ed irreparabile facendo venir meno una opportunità unica e irripetibile.

Sul periculum in mora

Nell’attesa della decisione nel merito della controversia si rende indispensabile una misura cautelare che consenta alla ricorrente di essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento.

Il mancato accoglimento della presente istanza, nonché la necessità di attendere la fine del giudizio onde ottenere il riconoscimento del diritto della ricorrente all’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, determinerebbe un grave ed irreparabile danno, atteso che dette graduatorie, come anzidetto, hanno valenza triennale per gli anni scolastici 2014/2017. La ricorrente si

vedrebbe preclusa ogni possibilità (anche potenziale) di essere chiamata per supplenze anche temporanee, nonché di accedere a proposte di nomina a ruolo. Ciò determinerebbe un danno certamente economico, oltre che sotto il profilo personale. Qualora, non venisse emesso il provvedimento cautelare richiesto, ossia l'ammissione con riserva nella graduatoria citata, anche in caso di accoglimento del presente ricorso, la ricorrente si vedrebbe definitivamente esclusa dall'assegnazione. (si veda sul punto Tribunale di Pordenone Sez. Lavoro Ordinanza n. 627 del 2013, nonché Tribunale di Latina Sez. Lavoro Ordinanza n. 1138 del 2014).

La ragione d'urgenza, infatti, risiede, nella riforma della scuola (Legge 13 luglio 2015, n. 107), e nella previsione in essa contenuta del piano straordinario di immissione in ruolo destinato ad oltre 100 mila precari presenti nelle graduatorie ad esaurimento già in atto. Tale riforma normativa rappresenta la risposta alle critiche del sistema di reclutamento scolastico italiano evidenziate dalla sentenza del 26 novembre 2014 della Corte di Giustizia Ue, III Sezione, nella causa Mascolo +altri contro Miur. Secondo le nuove norme, potranno essere immessi in ruolo soltanto i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento: soltanto tali docenti potranno, infatti, partecipare a tutte le operazioni propedeutiche al piano straordinario di immissioni in ruolo.

È del tutto evidente, dunque, che una pronuncia giudiziale che riconoscesse il diritto all'inserimento in graduatoria dei diplomati magistrali dopo la

conclusione di questo complesso meccanismo previsto dal MIUR, invero, non sarebbe utile ai fini della partecipazione al piano straordinario di assunzioni perché impedirebbe l'esercizio delle molteplici preferenze che esso implica.

Al contempo, una pronuncia giudiziale postuma rispetto al suddetto piano, determinerebbe l'invalidazione a catena di tutte le operazioni di immissione in ruolo, e ciò per l'ovvia considerazione per cui ogni assunzione a tempo indeterminato è collegata alle opzioni espresse dai candidati.

Ma vi è di più.

Il MIUR con Nota prot. AOODGCASIS. Registro Ufficiale (U)0002198 del 30/06/15 e con Nota prot. AOODGPER. Registro Ufficiale 00019621 del 6/07/2015 ha precisato che gli Ambiti Territoriali Provinciali dovranno inserire con riserva nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente-attraverso il sistema informatico SIDI i nominativi degli aspiranti docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro il 2001/2002, qualora tali aspiranti abbiano presentato ricorso per l'inserimento nelle GAE.

Inoltre, sempre il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3658/2014, ha chiarito il pregiudizio sussistente in relazione ai ricorrenti precisando che quest'ultime appartengono al cosiddetto personale precario, e di conseguenza, per esse, l'ingresso nelle graduatorie in questione costituisce residua, anzi estrema, possibilità di accedere ad una occupazione stabile.

Tanto premesso, appaiono dimostrati i requisiti previsti per la richiesta del provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c., tanto sotto il profilo del fumus che del periculum, atteso il grave ed irreparabile danno che la ricorrente subirebbe, qualora l'Ill.mo Giudice del Tribunale adito non adottasse il provvedimento cautelare richiesto.

Tanto sopra esposto e richiamato, la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa

Chiede

che il Giudice del Lavoro del Tribunale di Cosenza, esperiti gli adempimenti di rito, Voglia fissare l'udienza di discussione della presente controversia innanzi a sè e tentare la conciliazione della lite concedendo il termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza.

In ogni caso, contrariis reiectis, per sentire così accogliere le seguenti:

Conclusioni

In via cautelare:

Accertato, per tutte le ragioni di fatto e diritto di cui alla narrativa, il diritto della ricorrente all'inserimento con riserva nelle graduatorie ad esaurimento dell'Ufficio scolastico regionale per la Calabria, Ambito territoriale Provincia di Cosenza, previa disapplicazione del D.M 235/2014, disporre, inaudita altera parte, e/o previa comparizione delle parti, l'inserimento (con la modalità che sarà ritenuta più opportuna) con riserva

della Sig.ra Simona Gervasi nelle graduatorie ad esaurimento della Provincia di Cosenza per il triennio 2014/2017, classe di concorso - Scuola dell'Infanzia (AAAA) e per la classe di concorso Scuola Primaria (EEEE), alla posizione corrispondente al punteggio di 17,00 punti o alla posizione maggiore o minore che sarà riconosciuta in corso di causa;

Nel merito

Accertare e dichiarare, in via principale, il diritto della ricorrente all'inserimento senza riserva nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Cosenza, classe di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e classe di concorso Scuola Primaria (EEEE) valide per gli anni scolastici 2014/2017, con decorrenza dall'approvazione delle graduatorie ad esaurimento per gli anni 2014/2017 o, in subordine, dalla data di proposizione della domanda o da diversa decorrenza ritenuta congrua dal Giudice, alla posizione corrispondente a n° 17,00 punti o alla posizione maggiore o minore che sarà riconosciuta in corso di causa, e, per l'effetto ordinare all'Ufficio Scolastico per la Calabria - Ambito territoriale Provincia di Cosenza di adottare tutti gli atti necessari, compreso l'inserimento nella graduatoria di istituto, con il punteggio a lei spettante. In via gradata, condannare la P.A. resistente al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. la cui determinazione equa e di giustizia viene rimessa all'adito Tribunale. Il tutto con condanna di controparte rifusione delle spese e competenze di lite.

Ai sensi e per gli effetti del D.p.r. 115/2002 e successive modificazioni, si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato e, pertanto, è dovuto un contributo unificato paria a €259,00.

Si allega:

- Copia abilitazione magistrale conseguita dalla Sig.ra Gervasi Simona in data 29.08.1995;*
- Richiesta di inserimento nelle GAE della Provincia di Cosenza formulata dalla sig.ra Gervasi Simona in data 22.10.2015;*
- Copia comunicazione M.I.U.R (n°0032361) del 06.10.2015;*
- Riscontro Ufficio Scolastico per la Calabria, Ambito territoriale della Provincia di Cosenza, prot. n° 9035 del 27.10.2015;*

Con osservanza.

Cosenza lì 25.11.2015

Avv. Tommaso Simari

Istanza per la determinazione modalità di notifica ex art. 151 c.p.c.

*Il sottoscritto avvocato difensore, in nome e per conto della parte
ricorrente, giusta procura a margine del ricorso introduttivo di lite*

Premesso

- che, il presente ricorso ha per oggetto il reinserimento, previa
disapplicazione del D.M 235/2014, della Sig.ra Simona Gervasi nelle
graduatorie ad esaurimento del triennio 2014/2017, classe di concorso
Scuola dell'Infanzia (AAAA) e classe di concorso Scuola Primaria
(EEEE) per la Calabria, Ambito territoriale della Provincia di Cosenza;*
- che, ai fini di una corretta instaurazione del contraddittorio tra le parti, il
ricorso dovrebbe essere notificato a tutti i docenti attualmente inseriti
nelle GAE, in quanto potenziali controinteressati, che vedrebbero mutata
la propria posizione in caso di accoglimento del presente ricorso;*

rilevato

- che, la notifica nei modi ordinari sarebbe impossibile, nonché
eccessivamente onerosa dato il numero dei destinatari, e comunque non
sarebbe sufficiente a garantire l'effettiva instaurazione del contraddittorio;*
- che, la tradizionale notifica per pubblici proclami, con pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale sarebbe eccessivamente onerosa, oltre che non
consentirebbe la pubblicazione integrale del testo del ricorso introduttivo
del presente giudizio;*
- che, l'Ill.mo Giudice adito può autorizzare, ai sensi dell'art. 151 C.p.c, la
notifica con qualsiasi mezzo, purché "Le modalità con cui siffatta notifi-
cazione viene disposta devono comunque essere tali da non compromettere*

il diritto di difesa, tutelato dall'art. 24 come «inviolabile» in ogni stato e grado del processo (C. 13868/2002), così come devono trovare corrispondenza nello scopo dell'atto e le modalità prescelte debbono garantire i principi fondamentali del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio (C. 3286/2006; C. 4319/2003)».

La notifica mediante pubblicazione integrale del ricorso e del decreto di fissazione udienza sul sito del Ministero della Pubblica Istruzione e/o del MIUR www.istruzione.calabria.it, o altro sito ritenuto opportuno, sarebbe idonea ad assicurare la conoscibilità dello stesso, e permetterebbe ad eventuali interessati di intervenire nel presente procedimento.

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto avvocato, nella qualità in atti, formula

Istanza

affinché l'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, alla luce di quanto sopra premesso, Voglia autorizzare la notificazione del ricorso:

- quanto ai potenziali controinteressati attraverso la pubblicazione sul sito del MIUR, Ufficio scolastico per la Calabria, UFFICIO VII, Ambito Territoriale della provincia di Cosenza, mediante pubblicazione sul sito www.istruzione.calabria.it, e/o www.csa.cs.it o altro ritenuto opportuno;*
- quanto al MIUR, all'Ufficio scolastico regionale per la Calabria e Ambito territoriale della Provincia di Cosenza mediante notifica all'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso la sede di competenza;*

Con osservanza.

Avv. Tommaso Simari

